

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC /51/ 2021	Data 26-07-2021
---	---------------------	---------------------------

Oggetto: Approvazione schema del contratto di servizio tra il Comune di Segrate e la società Segrate Servizi Srl per la gestione del servizio farmacie comunali.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 26-07-2021)

L'anno duemilaventuno, addì 26 del mese di luglio alle ore 21:08, in modalità videoconferenza, secondo quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito in L. n.27 del 24/04/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1[^] convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, Patrizia Bellagamba– Segretario Generale.

Il Presidente, Gianluca Poldi, assume la presidenza e constata che il Consiglio Comunale, ai sensi della predetta normativa, si riunisce in videoconferenza. Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
CORAGLIA GRETA	SI	
STROZZI LUCA	SI	
VALLONE TOMMASO	SI	
QUAGLIA PIETRO		SI
LIMENTANI FRANCESCA MARIA	SI	
VEZZONI GIULIA MARIA	SI	
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
PIGNATARO ALESSANDRO		SI
MICHELLI ELENA		SI
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
TETTAMANZI SARA	SI	
POLDI GIANLUCA - PRESIDENTE	SI	
GRIGUOLO MARCO	SI	
FIGINI FEDERICO	SI	
SIRTORI LUCA		SI
DE FELICE NICOLA	SI	
LA MALFA ANTONINO		SI
VIGANO' ROBERTO	SI	
CARANDINA MARCO	SI	
ALDINI LAURA	SI	
TREBINO MARCO	SI	
GOCILLI MAURO	SI	
AURICCHIO CARMINE		SI

Sono altresì presenti gli assessori: Di Chio Francesco, Bellatorre Guido, Bianco Barbara, Caretti Antonella, Dalerba Damiano e Stanca Luca;

In continuazione di seduta

...Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato in audio-video durante il dibattito, disponibile su <https://www.youtube.com/watch?v=iOxADzceltk>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la società Segrate Servizi Srl è società "in house" detenuta al 100% dal Comune di Segrate, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, iscritta nell'elenco A.N.A.C. delle società "in house", di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 18 del 7/5/2018 con la quale il Comune di Segrate approva lo statuto di Segrate Servizi Srl;

VISTO lo statuto di Segrate Servizi Srl: Art. 3 *"la società ha per oggetto le attività elencate di seguito che sono necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del socio unico Comune Segrate e rientrano nelle tipologie previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.175/2016:*

- 1) la gestione delle farmacie comunali e delle attività connesse, ivi compreso il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie;*
- 2) la gestione dello sportello sanitario per prenotazioni, accettazioni e ritiro referti;*
- 3) la gestione servizi di natura socio assistenziale quali il servizio di assistenza domiciliare in favore di categorie deboli, disabili ed anziani e il servizio di assistenza relativo alla tutela integrata minori e famiglia.*

La società realizza e gestisce i servizi e le attività direttamente per conto dell'Ente che esercita sulla stessa il controllo analogo. ..."

Art. 11 *"La società, in quanto interamente posseduta dal Comune di Segrate e in quanto affidataria in via diretta di servizi pubblici, è soggetta al controllo analogo sulla base delle norme contenute nel "Regolamento sui controlli delle società partecipate" approvato dal Consiglio comunale. Il controllo analogo viene esercitato dal socio in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo concomitante) e di verifica (controllo consuntivo). ...";*

RICHIAMATO il "Regolamento sui controlli delle società partecipate" approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 15/02/2016 e in particolare l'art. 9 A) *"Il Consiglio Comunale approva lo schema di contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale saranno disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra il Comune e le società partecipate, che dovrà obbligatoriamente contenere:*

- la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la Società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini di rilevazione e misurazione;*
- tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il servizio.";*

CONSIDERATO che risulta necessario stipulare il contratto di servizio tra il Comune di Segrate e Segrate Servizi Srl per la gestione del servizio farmacie comunali;

DATO ATTO che con tale contratto le parti intendono disciplinare l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico afferente alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli

obblighi reciproci tra il Comune di Segrate e la società Segrate Servizi Srl, volti a garantire, contemporaneamente, da un lato l'autonomia gestionale della società e dall'altro il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale;

VISTO lo schema di contratto di servizio, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, predisposto d'intesa tra il Comune di Segrate e la Società Segrate Servizi e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL. allegato;

PRECISATO come la presente proposta deliberativa sia stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio e Controllo", nella seduta del 22 luglio 2021;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs. n. 175/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

CON n. **13** voti favorevoli, n. **zero** voti contrari, n. **06** astenuti (**De Felice, Viganò, Carandina, Aldini, Trebino e Gocilli**) su n. **19** consiglieri presenti e n. **13** consiglieri votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. per le motivazioni e considerazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate e confermate, di approvare lo schema del contratto di servizio tra il Comune di Segrate e Segrate Servizi Srl per la gestione del servizio farmacie comunali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Giunta comunale e al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti attuativi della presente deliberazione;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio).

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n. **13** voti favorevoli, n. **zero** voti contrari, n. **06** astenuti (**De Felice, Viganò, Carandina, Aldini, Trebino e Gocilli**) su n. **19** consiglieri presenti e n. **13** consiglieri votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000

Il Consiglio Comunale ha approvato

ALLEGATO:

schema di contratto per la gestione del servizio farmacie comunali



Città di Segrate

MODULISTICA

P02/b

MD03

Rev. 2 del
21/07/2020

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

PARERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto Approvazione schema del contratto di servizio tra il comune di Segrate e la società Segrate Servizi Srl per la gestione del servizio farmacie comunali.

Preso atto dell'istruttoria predisposta, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, si esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Segrate, 8.6.2021

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Fabrizio G. D. Zordan
(Firma apposta digitalmente – art.24 D.Lgs. n.82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. GIANLUCA POLDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 28/07/2021 al 12/08/2021._

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 07/08/2021, ai sensi dell'art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. ___ del ___

N. _____ di rep.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

TRA

COMUNE DI SEGRATE con sede in Segrate (MI), via I Maggio, Partita Iva 01703890150, rappresentato nel presente atto da _____ domiciliato per la carica presso il suddetto Comune, per il quale agisce in nome e per conto, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SEGRATE SERVIZI SRL con sede in Segrate (MI), via degli Alpini 34, Partita Iva 11992270154, rappresentata dal Sig. _____, Amministratore Unico e legale rappresentante della Segrate Servizi Srl, nel cui nome, conto ed interesse dichiara di agire.

PREMESSO CHE

- la società Segrate Servizi Srl è società "in house" detenuta al 100% dal Comune di Segrate, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, iscritta nell'elenco A.N.A.C. delle società "in house", di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- secondo le previsioni statutarie, approvate dalla delibera consiliare del 7 maggio 2018 n. 18 e dell'Assemblea Straordinaria di Segrate Servizi Srl del 24 maggio 2018, la società Segrate Servizi Srl ha come oggetto sociale anche la gestione delle farmacie comunali (art.3);
- con il presente contratto le parti intendono disciplinare l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico afferente la conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e la Società, volti a garantire, contemporaneamente, da un lato l'autonomia gestionale della Società e dall'altro il perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico che l'Amministrazione comunale si prefigge;
- il Comune di Segrate, per semplicità, sarà di seguito denominato "Comune" e la società Segrate Servizi Srl sarà di seguito denominata "Soggetto gestore".

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

- 1) Le premesse del presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2

OGGETTO

- 1) Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune e il Soggetto gestore relativamente all'affidamento diretto, a quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 175/2016, del servizio di gestione delle farmacie comunali.
- 2) Il servizio ha per oggetto l'attività di gestione delle farmacie comunali, come previsto dall'art. 3

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. __ del __

dello Statuto del Soggetto gestore.

Art. 3

PRINCIPI GENERALI

1) Sulla base dell'interesse generale rivestito dal Servizio Farmacie Comunali, il Soggetto gestore dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali per l'erogazione del medesimo:

A) Continuità del Servizio

Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani, gli utenti sono titolari di un diritto all'uso del Servizio Farmacie Comunali senza interruzioni ed il Soggetto gestore è quindi tenuto ad organizzare l'erogazione del medesimo in modo da rispettare tali diritti.

B) Uguaglianza

Tale principio implica, oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti, anche il rispetto del principio di uguaglianza nell'accesso al Servizio da parte di tutti gli utenti.

C) Efficacia

Viene definita in termini di soddisfazione dei bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standards tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di risorsa impiegata) ed economici (intesi come minor costo per unità di servizio prodotta).

D) Efficienza

Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del Servizio Farmacie Comunali essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del medesimo.

E) Trasparenza

Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del Servizio Farmacie Comunali, dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.

F) Partecipazione

Il Soggetto gestore dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi di erogazione del Servizio Farmacie Comunali, favorendo la massima accessibilità al medesimo e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi dall'utenza.

G) Adattabilità

Il Servizio Farmacie Comunali si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni espressi dall'utenza nonché dei mezzi tecnologici e delle tecniche e metodologie organizzative necessarie a soddisfarli.

Art. 4

SCADENZA DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto scadrà alle ore 24 del giorno 31/12/2025.
- 2) Alla scadenza contrattuale il rapporto è sciolto di diritto, salvo che l'Amministrazione, con provvedimento notificato al Soggetto gestore almeno trenta giorni prima, non comunichi la volontà di procedere al rinnovo del rapporto. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 5

AMBITO TERRITORIALE

- 1) I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune sulla base del presente contratto, per una

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. ___ del ___

popolazione servita di circa n. 37.000 abitanti.

Art. 6

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.
- 2) L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti.
- 3) Il Soggetto gestore è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o la sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio possibile per la collettività.
- 4) Il Soggetto gestore manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante da eventuali interruzioni o sospensioni del servizio.
- 5) Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di risoluzione e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di recesso o di mancato rinnovo, il Soggetto gestore è tenuto, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards fino all'assunzione del servizio da parte direttamente del Comune ovvero del nuovo affidatario indicato dall'Amministrazione comunale.

Art. 7

RAPPORTI TRA COMUNE E SOGGETTO GESTORE

- 1) L'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità e la responsabilità della direzione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio dell'*in house providing*.
- 2) Il Soggetto gestore è tenuto a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività delle farmacie, come espressamente previsto dagli articoli successivi.
- 3) Per la gestione delle interazioni e per l'esercizio del controllo il Comune e il Soggetto gestore faranno riferimento ciascuno alle strutture tecnico-amministrative a ciò preposte, all'interno delle proprie articolazioni organizzative, impegnandosi reciprocamente a comunicare i soggetti abilitati ad operare per conto delle rispettive Amministrazioni.

Art. 8

OBBLIGHI DEL COMUNE

- 1) Il Comune di Segrate si impegna a cooperare per agevolare la conduzione delle farmacie comunali ed a favorire il migliore espletamento dell'attività e dei servizi da parte del Soggetto gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune consentirà inoltre l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, necessarie al miglior perseguimento degli obiettivi del servizio farmaceutico.

Art. 9

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. __ del __

1) Il Soggetto gestore:

- A. si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione delle farmacie comunali e dei servizi da queste garantiti. Tutti gli investimenti, le immobilizzazioni e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività, sono a carico del Soggetto gestore, il quale ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria, intervenendo in tempi rapidi, prioritariamente sulle farmacie che presentino maggiore o prioritaria necessità;
 - B. assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, per la tutela della privacy, per la sicurezza nel luogo di lavoro, per la prevenzione della corruzione, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti;
 - C. si obbliga a monitorare la qualità del servizio in tutte le sedi farmaceutiche, comunicandone periodicamente le rilevazioni al Comune;
 - D. si impegna ad ampliare nella misura massima possibile le potenzialità del Servizio, valorizzando le capacità di sviluppo, potenziando le capacità organizzative e la formazione del capitale umano;
 - E. provvede alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore, oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati;
 - F. acquisisce le autorizzazioni necessarie all'esercizio del servizio farmaceutico;
 - G. rileva separatamente i costi e ricavi riferibili alle singole gestioni delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste svolti, ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione;
 - H. si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati a garantirne il regolare svolgimento;
 - I. non potrà modificare la distribuzione dei punti vendita, né alienare locali in cui esercita il Servizio Farmacie Comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - J. si obbliga ad osservare, per l'espletamento del Servizio, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - K. osserva tutte le norme vigenti in materia di indipendenza professionale dei farmacisti dipendenti o collaboratori o soci o associati e delle loro specifiche responsabilità, anche deontologiche. In caso di violazione di tali norme, il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile del pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, tenendo manlevato e sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
 - L. in nessun caso può cedere a terzi, a qualunque titolo, o subaffittare, l'attività di gestione del Servizio Farmacie Comunali, di cui al presente contratto.
- 2) Il servizio dovrà essere gestito direttamente dal Soggetto gestore il quale, per il reclutamento del personale necessario, è tenuto ad osservare quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del citato D. Lgs. n. 175/2016, mentre, per l'appalto di lavori, beni e servizi è tenuto al rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

PRESTAZIONI DEL SOGGETTO GESTORE, OBIETTIVI E STANDARD

- 1) Il Soggetto gestore, nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. __ del __

- a) assicurare alla popolazione, in assenza di vincoli legislativi, una adeguata copertura del Servizio Farmacie Comunali, sia territorialmente che con riferimento agli orari di prestazione del servizio medesimo;
 - b) promuovere l'uso corretto del farmaco;
 - c) attuare una politica di prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con eventuali orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;
 - d) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente, sia all'interno delle farmacie comunali che sul territorio, iniziative di educazione sanitaria e di promozione del corretto uso del farmaco, tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario nazionale e regionale;
 - e) adeguare costantemente il Servizio all'evoluzione delle innovazioni tecnologiche;
 - f) promuovere ed incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, prima infanzia, integratori alimentari e dermocosmetici).
- 2) Il Soggetto gestore si obbliga a redigere e ad aggiornare periodicamente la "Carta dei Servizi" prevista dalla vigente normativa sui servizi pubblici locali, previa approvazione del testo da parte del Comune. Il Soggetto gestore si impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere.

Art. 11

RAPPORTI CON I TERZI

- 1) Il Soggetto gestore non potrà trasferire o cedere a terzi il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi.
- 2) Il Comune di Segrate, pur rimanendo titolare del diritto d'esercizio delle farmacie, resta completamente estraneo ai rapporti tra il Soggetto gestore ed i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con i medesimi non possono costituire diritti o pretese o consentire di opporre eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
- 3) Tutti i rapporti con l'utenza delle farmacie comunali ed i fruitori dei servizi da queste garantiti sono demandati al Soggetto gestore che li affronterà e li risolverà autonomamente nel rispetto degli standards di qualità del servizio.

Art. 12

RESPONSABILITÀ

- 1) Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della corretta, economica, efficiente e trasparente gestione delle farmacie comunali e dello svolgimento dei servizi da queste svolti, nell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia e delle clausole del presente contratto di servizio.
- 2) Il Soggetto gestore si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che abbiano comunque attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti. Il Soggetto gestore solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione del servizio, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti, collaboratori, utenti ed a cose per ed a causa delle attività esercitate dalle farmacie comunali.
- 3) Il Soggetto Gestore ha prestato apposita polizza assicurativa n. 252630578 stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per la copertura della responsabilità civile per qualunque danno cagionato durante la gestione del servizio per un massimale per sinistro pari ad € 2.000.000,00. La suddetta polizza dovrà essere periodicamente rinnovata sino alla scadenza del servizio di cui al presente contratto, tenendo comunque indenne il Comune da tutti i rischi di

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. __ del __

danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui il Soggetto Gestore si fa carico in forza di questo contratto.

Art. 13

RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI

- 1) Il Soggetto gestore si farà carico di tutte le spese delle sedi, delle forniture, del personale, dei collaboratori e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione delle farmacie, ivi compresi gli adempimenti fiscali.
- 2) Le entrate derivanti dalla gestione delle farmacie comunali e dallo svolgimento dei servizi da queste garantiti spettano al Soggetto gestore, così come tutti gli oneri.
- 3) L'affidamento del servizio non comporta corrispettivi dovuti al Comune da parte del Soggetto gestore, fatte salve le deliberazioni assembleari in ordine al versamento al Comune della eventuale quota di utile di esercizio al netto delle imposte.

Art. 14

CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

- 1) Il Soggetto gestore si obbliga a rispettare gli accordi sindacali ed i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro vigenti stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori addetti alle farmacie comunali.
- 2) Il Soggetto gestore si impegna, per tutta la durata del contratto, a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 62 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2) Il Comune può effettuare in qualunque momento visite, sopralluoghi ed ispezioni nei locali ove il Soggetto gestore svolge l'attività.
- 3) Il Soggetto gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.
- 4) Il Soggetto gestore dovrà attenersi al Regolamento sui controlli delle società partecipate approvato dal Consiglio Comunale di Segrate il 15/2/2016 con deliberazione n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) La risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - a. grave inadempienza da parte del Soggetto gestore nella gestione del servizio;
 - b. omessa copertura assicurativa per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente o collaboratore e per incendio e furto;
 - c. ricorso all'abusivismo professionale ed al lavoro irregolare;
 - d. inosservanza del divieto di cessione del contratto;

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. ___ del ___

- e. revoca/cancellazione dell'iscrizione dall'elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
 - f. grave e ripetuta violazione degli obblighi derivanti dagli accordi sindacali e dai contratti collettivi di lavoro del personale dipendente.
- 2) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle sedi farmaceutiche di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro, se consentito dalla legge, nonché dei contratti in corso per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà al Soggetto gestore una somma equivalente al valore dei beni, da determinarsi in contraddittorio ovvero attraverso un esperto nominato dal Tribunale.
 - 3) In caso di risoluzione del contratto il Soggetto gestore dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione delle farmacie comunali e nello svolgimento dei servizi ad esse affidati, alle condizioni di cui al presente contratto, fino alla stipula dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui la gestione delle farmacie comunali e dei servizi da queste garantite vengano svolti secondo una diversa modalità di gestione deliberata dal Comune.
 - 4) Il Soggetto gestore ed il Comune, qualora il Comune approvi un diverso assetto di gestione del servizio farmaceutico, adegueranno al medesimo le condizioni contrattuali in essere.

Art. 17

REVOCA DEL CONTRATTO

- 1) Il Comune si riserva di revocare l'affidamento del Servizio prima della naturale scadenza, esclusivamente in caso di sopravvenienza di interesse pubblico o sopravvenute disposizioni legislative ostative alla modalità di gestione in essere, salvo indennizzo dell'affidatario.
- 2) Il Soggetto gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del Servizio fino al momento in cui la gestione dello stesso venga assunta direttamente dal Comune ovvero affidata ad altro soggetto gestore.

Art. 18

OSSERVANZA ALTRE DISPOSIZIONI

Il Soggetto gestore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Segrate nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora i medesimi abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti del Soggetto gestore medesimo per conto del Comune di Segrate negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 19

FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 21

SPESE

COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

allegato alla delibera di CC nr. __ del __

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico del Soggetto Gestore.

Per il Comune di Segrate

Per Segrate Servizi Srl